

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 05/07/2019

Prot.: 0009857

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

5857

Al Signor Presidente  
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 448  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Maurizio Colman, Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Roberto Ciambetti, Gabriele Michieletto, Alberto Villanova, Sonia Brescacin, Pietro Dalla Libera relativa a: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 "DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE" A TUTELA DELLE PRATICHE SPORTIVE DELLO SCI FUORI PISTA E DELLO SCI ALPINISMO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni




IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valentini)



SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Il dirigente capo  
Alessandro Rota





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 448

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Colman, Finco, Rizzotto, Ciambetti, Michieletto, Villanova, Brescacin e Dalla Libera

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21  
"DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO  
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI  
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA  
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE" A TUTELA DELLE  
PRATICHE SPORTIVE DELLO SCI FUORI PISTA E DELLO SCI  
ALPINISMO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 luglio 2019.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21  
“DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO  
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI  
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA  
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” A TUTELA DELLE  
PRATICHE SPORTIVE DELLO SCI FUORI PISTA E DELLO SCI  
ALPINISMO**

*Relazione:*

*Lo sci alpinismo è la pratica sportiva che si effettua su percorsi misti di montagna con l'impiego sia degli sci sia di altre attrezzature alpinistiche. L'escursione sci alpinistica è simile a quella estiva, con la diversità delle condizioni climatiche dovute al freddo e alla neve. Sui tratti particolarmente ripidi, infatti, lo sciatore alpinista procedere a piedi, servendosi dell'attrezzatura alpinistica quale ramponi, piccozza e corda. La discesa si svolgerà, poi, su neve non “battuta” come per le piste da sci.*

*La caratteristica peculiare dello sci alpinismo è che gli sci sono usati fuori dai percorsi battuti, come unici mezzi di locomozione, quindi anche per scendere e salire. Non si utilizzano, dunque, gli impianti di risalita.*

*Lo sci alpinismo e lo sci fuori pista condividono la discesa in fuori pista ma non la modalità di risalita. Nello sci alpinismo la risalita si pratica con gli sci dotati di pelli di foca, progredendo con i propri ritmi e tempi. Lo sci fuori pista è, invece, un'attività sportiva che prevede solo la discesa, mentre la risalita si effettua con gli impianti di risalita od altri mezzi: gatto delle nevi, motoslitta, elicottero o una combinazione di questi.*

*L'offerta turistica connessa agli sport invernali propone oggi un ventaglio assai ampio di discipline sportive concepite per intercettare una domanda di neve esigente e articolata e guardano con favore alla crescente passione per le pratiche dello sci fuori pista e dello sci alpinismo.*

*Ad oggi, tuttavia, si pone ancora il problema di assicurare, nei limiti del possibile, la sicurezza dello sciatore alpinista e di chi pratica il fuori pista.*

*È necessario, a tal fine, un intervento normativo e provvedimentale regionale.*

*Tanto più che, durante inverni come quelli attuali, in cui a causa delle scarse precipitazioni nevose lo sciatore alpinista si trova nella situazione di dover praticare il proprio sport a ridosso delle piste da sci, si assiste al diniego di alcuni gestori di impianti ed all'assenso da parte di altri, ma sempre in assenza di una precisa regolamentazione sulla segnaletica, a rischio della sicurezza e dell'incolumità degli sportivi.*

*L'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” recita: “il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”.*

*L'articolo 18 della medesima legge, dispone che "le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti".*

*Con la presente proposta si vuole dunque novellare il testo della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" per consentire, fatte salve le disposizioni del citato articolo 17 della legge n. 363/2003, che (art. 1):*

*- qualora i gestori delle piste e degli impianti di risalita acconsentano a che le piste siano adibite, anche al di fuori dell'orario di apertura, alle attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci - alpinistica (comma 2 dell'art. 32 bis, inserito nella l.r. n. 21/2008 dall'art. 1 del presente pdl);*

*nonché*

*- qualora i gestori delle piste e degli impianti di risalita si accordino con i comuni competenti per territorio a segnalare le fasce laterali esterne alle piste ed i percorsi misti di montagna maggiormente frequentati ai fini delle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo (comma 1 dell'art. 32 bis, inserito nella l.r. n. 21/2008 dall'art. 1 del presente pdl);*

*i gestori stessi provvedono all'apposizione di adeguata segnaletica che renda i percorsi visibili agli utenti, nonché alla diffusione delle informazioni relative:*

*a) all'individuazione e classificazione delle piste a ridosso delle quali sono ubicate dette fasce laterali esterne;*

*b) alla descrizione delle caratteristiche dei percorsi misti di montagna interessati;*

*c) alle regole di comportamento cui gli utenti sono tenuti ai fini di preservare condizioni di sicurezza;*

*d) alle azioni di primo soccorso e alla segnalazione degli infortuni ai soggetti competenti al soccorso cui gli utenti sono tenuti, in caso di incidente dagli stessi provocato o cui si trovino ad assistere.*

*L'art. 2 apporta modifiche all'articolo 52 della l.r. n. 21/2008 per consentirne l'applicazione delle disposizioni, laddove compatibili, ai casi di infortunio nelle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo, qualora si svolgano nelle ipotesi di cui all'articolo 32 bis.*

*L'art. 3 apporta modifiche all'articolo 53 della l.r. n. 21/2008 per consentirne l'applicazione delle disposizioni, laddove compatibili, ai casi citati, oggetto della tutela offerta dalla presente proposta di legge.*

*L'art. 4 modifica l'articolo 56 della l.r. n. 21/2008 relativo all'apparato di sanzioni amministrative in caso di violazione delle sue disposizioni, per estenderne il dettato ai casi di violazione degli obblighi che qui si pongono in capo ai gestori, a garanzia della sicurezza e dell'incolumità degli sciatori alpinisti e di fuori pista.*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21  
“DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO  
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI  
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA  
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” A TUTELA DELLE  
PRATICHE SPORTIVE DELLO SCI FUORI PISTA E DELLO SCI  
ALPINISMO**

**Art. 1 - Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.**

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è inserito il seguente articolo 32 bis:

*“Art. 32 bis - Sci fuori pista e sci alpinismo.*

*1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 363/2003, i soggetti autorizzati alla gestione delle piste da discesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 e degli impianti di risalita, in accordo con i comuni competenti per territorio, possono segnalare le fasce laterali esterne alle piste ed i percorsi misti di montagna maggiormente frequentati ai fini delle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo ed, in tali casi, provvedono all'apposizione di adeguata segnaletica che renda i percorsi visibili agli utenti, nonché alla diffusione delle informazioni relative:*

- a) all'individuazione e classificazione delle piste a ridosso delle quali sono ubicate dette fasce laterali esterne;*
- b) alla descrizione delle caratteristiche dei percorsi misti di montagna interessati;*
- c) alle regole di comportamento cui gli utenti sono tenuti ai fini di preservare condizioni di sicurezza;*
- d) alle azioni di primo soccorso e alla segnalazione degli infortuni ai soggetti competenti al soccorso cui gli utenti sono tenuti, in caso di incidente dagli stessi provocato o cui si trovino ad assistere.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, le piste siano adibite, anche al di fuori dell'orario di apertura, alle attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci - alpinistica.”*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

*“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, laddove compatibili, ai casi di infortunio nelle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo, qualora si svolgano nelle ipotesi di cui all'articolo 32 bis.”*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

*“5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, laddove compatibili, ai casi delle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo, qualora si svolgano nelle ipotesi di cui all’articolo 32 bis.”.*

**Art. 4 - Modifica dell’articolo 56 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.**

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 56 sono aggiunte le seguenti lettere l bis, l ter, l quater, l quinquies:

*“l bis) da euro 200 ad euro 1.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica, nelle ipotesi di cui all’articolo 32 bis comma 1;*

*l ter) da euro 500 ad euro 3.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica, nelle ipotesi di cui all’articolo 32 bis comma 2;*

*l quater) da euro 200 ad euro 1.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni, nelle ipotesi di cui all’articolo 32 bis comma 1;*

*l quinquies) da euro 500 ad euro 3.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni, nelle ipotesi di cui all’articolo 32 bis comma 2.”.*

**Art. 5 - Disposizione di attuazione.**

1. La Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, definisce la segnaletica che deve essere apposta dai soggetti di cui all’articolo 32 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, nonché i contenuti fondamentali delle informazioni da diffondersi ai fini della sicurezza delle pratiche sportive dello sci fuori pista e dello sci alpinismo.

**Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

## INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. ....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. ....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. ....	3
Art. 4 - Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21. ....	4
Art. 5 - Disposizione di attuazione. ....	4
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4



**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE (1)**

**Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste. (2)**

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.

3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:

- a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
- b) pratica dello snowboard;
- c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
- d) pratica della slitta e dello slittino;
- e) pratica degli altri sport sulla neve.

4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l'annotazione sul registro degli impianti e piste.

6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante l'orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli

allenamenti e ne viene data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti. (3)

-----  
(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2009 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 9/2009) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4. Secondo il Governo, le disposizioni impuginate, nel rinviare agli articoli 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per il collaudo degli impianti sciistici e delle piste da sci, violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, in quanto ledono la competenza esclusiva statale nelle materie "ordinamento civile" e "tutela della concorrenza", alle quali afferisce la disciplina del collaudo. Le disposizioni impuginate sono state ritenute, altresì, lesive del principio di certezza del diritto e del buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione. Con ordinanza n. 90/2010 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 10/2010) la Corte costituzionale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare la persistenza dell'interesse al ricorso, a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni impuginate dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4. Successivamente, con ordinanza n. 330/2010 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 47/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo.

(2) I commi da 2 a 12 dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dettano disposizioni transitorie in materia di ciclo-escursionismo disponendo in particolare che " 2. Fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possono essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

3. I comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici compresi i tracciati di collegamento tra quelli esistenti, o in progetto, nelle aree sciabili attrezzate di cui al comma 2 e quelli esistenti, o in progetto, sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate di cui al comma 1 allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione destinati esclusivamente ad attività ciclo-escursionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisce i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.

5. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare i procedimenti di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .

6. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici provvedono annualmente alla manutenzione degli stessi garantendo la corretta regimazione delle acque

superficiali al fine di preservare i pendii dall'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.

7. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre e possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle biciclette, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici e luminosi previsti dando la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

8. È vietato utilizzare i percorsi ciclo-escursionistici con mezzi diversi da quelli per cui sono stati autorizzati.

9. Il percorso ciclo-escursionistico non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nelle aree di cui al comma 2, nella sede viabile esistente o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.

10. I gestori dei percorsi ciclo-escursionistici sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nella percorrenza, da parte dei velocipedi di tragitti realizzati su sentieri, su percorsi destinati per la pratica della mountain-bike anche contenenti strutture, su percorsi artificiali, su strade silvo-pastorali ed aree assimilate e su strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali ancorché serviti dagli impianti medesimi.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai gestori di percorsi ciclo-escursionistici, un contributo straordinario per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici.

12. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce modalità, termini e criteri per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 11.”.

(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 40 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.

## **Nota all'articolo 2**

### **Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE**

#### **Art. 52 - Soccorso sulle piste.**

1. Il gestore ha l'obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini

centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l'apertura al pubblico delle piste.

2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.

### **Nota all'articolo 3**

#### **Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE**

#### **Art. 53 - *Preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata.***

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.

2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l'orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:

- a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
- b) alla messa in sicurezza delle piste;
- c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;
- d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
- e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
- f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
- g) al soccorso sulle piste.

3. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell'ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l'adozione delle azioni conseguenti.

4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell'area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all'arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.

5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - e con gli organi di vigilanza.

### **Nota all'articolo 4**

#### **Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)**

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE

**Art. 56 - Sanzioni amministrative.**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti e di quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere da a) a g), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere h), i) e k), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera j); (26)

b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;

c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un'area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 37;

d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all'apertura al pubblico;

e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell'autorizzazione;

f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l'inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all'articolo 25;

g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall'articolo 12;

h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all'articolo 12;

i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all'articolo 42;

j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 49;

k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all'articolo 50;

l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'articolo 51.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003 l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:

a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003;

b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all'articolo 54, comma 2.

-----  
(1) Lettera così sostituita da comma 2 art. 40 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .  
Ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 le sanzioni amministrative di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 56 come sostituita si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.